



12 ✓
COPIA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Impianti a Funne

Via Brennero, 136 - 38121 Trento
Tel. 0461494781-2 - Fax 0461494716
e-mail: sif@provincia.tn.it

A TUTTI I CONCESSIONARI
DI IMPIANTI A FUNE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

TRENTO, 14 GIU. 2012

PROT. n. S050/2012/348183

OGGETTO: Invio circolare n. 2/2012
di data 13/06/2012.
Proroga delle scadenze
temporali fissate dal D.M.
02 gennaio 1985, n. 23.

A TUTTI I TECNICI RESPONSABILI
DI IMPIANTI A FUNE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

Spettabile A.N.E.F.-Sezione impianti a fune
Associazione Nazionale Esercenti Funiviari
Sede di Trento c/o Associazione degli
Industriali
Via Degasperi 77
38100 TRENTO

Spettabile
A.N.I.T.I.F.
Via Colz 85
39030 LA VILLA IN BADIA BZ

Spettabile
SERVIZIO TURISMO
SEDE

Trasmettiamo in allegato la circolare n. 2/2012 di data 13/06/2012, riguardante la
proroga delle scadenze temporali fissate dal D.M. 02 gennaio 1985, n. 23.

Distinti saluti.

Allegati: c.s.
FD/bl



IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- dott. ing. Fabio Degasperi -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Impianti a Fune

Via Brennero, 136 - 38121 Trento
Tel. 0461494781-2 - Fax 0461494716
e-mail: sif@provincia.tn.it

CIRCOLARE S.I.F. n. 2/2012

TRENTO, 13/06/2012

OGGETTO: Proroga delle scadenze temporali fissate dal D.M. 02 gennaio 1985, n. 23.

L'articolo 145, comma 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche stabilisce che "gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'art. 8 comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni".

L'articolo 11 bis del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 coordinato con Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 modifica in quattro anni la precedente proroga di due anni; in esito a questo è stato emesso il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto pubblico locale prot. R.D n.33 di data 17/04/2012 avente per oggetto "Proroghe inerenti i termini di scadenza previsti dal DM 2/1/1985, n. 23, relativi agli impianti a fune"

Il SIF ritiene che dette proroghe delle scadenze temporali fissate dal D.M. 23/85, siano applicabili anche per gli impianti a fune sul territorio provinciale.

Dette proroghe si applicano esclusivamente per le scadenze di revisioni generali e di vita tecnica e potranno essere applicate anche per gli impianti con scadenza delle stesse negli esercizi futuri fino a vigenza della normativa nazionale, ovvero intervento di specifiche disposizioni provinciali.

La proroga sia per scadenza di revisione generale, che per scadenza di vita tecnica, possono essere ottenute una sola volta per impianto (ottenendo pari durata di vita tecnica). Una proroga ottenuta riguardante la scadenza della revisione generale non determina una conseguente proroga della scadenza della vita tecnica. La scadenza delle revisioni successive si calcola a partire dalla data dell'ultimo collaudo (es. una proroga della prima scadenza di revisione generale comporta slittamento delle scadenze successive).

La proroga della scadenza di revisione generale o di vita tecnica può essere accordata qualora siano programmati, con agevolazioni finanziarie da parte di enti pubblici (L.P. 35/88, ecc), interventi di ammodernamento, di potenziamento, di completa sostituzione dell'impianto con altro di stessa o diversa tipologia. Per ammodernamento si intendono effettive migliorie, in aggiunta a quanto già disposto nel D.M. 23/85, comportanti un significativo innalzamento del livello tecnologico e di sicurezza.

Le modalità per l'accordo della proroga sono le seguenti:

1. La domanda deve essere trasmessa dal concessionario al Servizio Impianti a Funne almeno tre mesi prima del termine da prorogare (saranno valutati casi con scadenze particolari).
2. Alla domanda di proroga deve essere allegata una relazione tecnico-illustrativa che specifichi l'ammodernamento che si vuole apportare, la spesa corrispondente, la tipologia del beneficio pubblico al quale s'intende accedere ed il rispetto dei relativi criteri di accesso.
3. Nel caso di previsione di realizzazione di nuovo impianto sarà da allegare l'attestazione di avvenuto deposito della domanda di nuova concessione o modifica della stessa con relativa documentazione e dichiarazione del concessionario che l'intervento possiede i criteri per l'ammissibilità a contributo dell'ente pubblico. Ciò vale anche nel caso di previsione di realizzazione di nuovo impianto con diretta partecipazione di Ente pubblico o Società partecipata di Ente pubblico.

Verificata la completezza e idoneità della documentazione, di cui ai punti 1, 2 e 3, la proroga può essere concessa, a discrezione del SIF, per un periodo massimo di quattro anni a seguito dell'accertamento dell'idoneità al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario consistente:

- a) nell'esecuzione di controlli non distruttivi di livello non inferiore a quelli richiesti dal D.M. 23/85 per le revisioni speciali, sul cui esito deve relazionare il Tecnico Responsabile;
- b) nel parere di ammissibilità di esecuzione dei soli controlli di revisione speciale da parte del costruttore dell'impianto, eventualmente integrato da ulteriori specifiche di controlli o provvedimenti che lo stesso ritenga debbano essere eseguiti. Nel caso il costruttore originario non esistesse più, tale parere dovrà essere fornito dal Tecnico responsabile. Questi potrà avvalersi di pareri di esperti o di altri eventuali costruttori. In alternativa deve essere redatto un nuovo piano dei controlli non distruttivi, redatto dal Tecnico Responsabile con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello in CND secondo EN 473.
- c) nell'effettuazione, da parte di Commissione costituita da funzionari del Servizio Impianti a Funne, di collaudo secondo modalità della L.P. 7/87, previa dichiarazione del Tecnico responsabile sull'ammissibilità dell'esercizio in sicurezza dell'impianto per l'ulteriore periodo


All'effettuazione del collaudo di cui al punto c) seguirà atto di Nulla Osta all'Esercizio e provvedimento di proroga. La durata della proroga potrà essere stabilita inferiore a quattro anni, sulla base delle risultanze del collaudo.

Si precisa che alla scadenza dei periodi di proroga, ad ammodernamento eseguiti ed a revisione completata, l'impianto interessato sarà soggetto ad effettuazione, da parte di Commissione costituita da funzionari del Servizio Impianti a Fune, di collaudo secondo modalità della L.P. 7/87.

Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo scadenziario previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni impartite dal Ministero competente in materia.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

PROVINCIA AUTONOMA SOSTITUTO DIRIGENTE
dott. Ing. Fabio Degasperis



FD/bl